

Luiss

Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

L'esperienza virtuosa dell'ABF nel quadro dei sistemi ADR

tra giustizia complementare e funzione quasi-regolatoria

27 aprile 2023

Marco Marinaro

LUISS





Il «fenomeno» ABF

Alcuni dati



NEI SUOI **12 ANNI**
DI ATTIVITA' ..



Oltre 195mila clienti di banche e intermediari finanziari hanno cercato “**giustizia**” dal **sistema**


180mila decisioni assunte

122 mln di euro riconosciuti ai clienti **solo** dal 2015 al 2020

Le decisioni dei Collegi ABF



La risposta del sistema ABF all'incremento dei ricorsi



Overview 2020





di cui il **18%** su
bancomat e carte
di credito, il **7%** su
bonifici

22.382 ricorsi
ricevuti

27.461 ricorsi
decisi

65% di decisioni
favorevoli ai
clienti

Oltre 31 milioni di
euro riconosciuti
alla clientela

137 giorni di
durata media del
procedimento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Qualche numero: il 2021



di cui il **14%** bancomat ,
12% carte di credito,
11% conto corrente

12.622 ricorsi
ricevuti

13.436 ricorsi
decisi

52% di decisioni
favorevoli ai
clienti

121 giorni di
durata media del
procedimento

Qualche numero: i primi nove mesi del 2022*

* Dati provvisori



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'organismo e la procedura

Il sistema ABF



L'Arbitro Bancario Finanziario

- **L'art. 128-bis t.u. banc.** [con la modifica ex **L. 262/2005** – tutela del risparmio] in maniera piuttosto ampia ha previsto che:
 - 1. I soggetti di cui all'articolo 115 [banche e intermediari finanziari] **aderiscono** a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
 - 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati **i criteri di svolgimento delle procedure** di risoluzione delle controversie **e di composizione dell'organo decidente**, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

- **Il ruolo della Banca d'Italia**

- Alla Banca d'Italia sono affidati compiti di carattere **normativo** per l'emanazione delle disposizioni applicative e di **nomina** dei membri dell'organo decidente, nonché lo svolgimento di alcune **attività ausiliarie**.
- Per svolgere queste ultime, la Banca d'Italia mette a disposizione dell'ABF **mezzi e risorse**, anche attraverso l'istituzione di **strutture dedicate** – le Segreterie tecniche – presso le Sedi della Banca d'Italia ove operano i Collegi dell'ABF.

La condizione di procedibilità della domanda giudiziale

art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 [fino al 29 giugno 2023]

- Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di ..., **contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire**
- il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto [D.Lgs. 28/2010]
- ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione [ACF]
- **ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni [ABF]**
- ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 [IVASS?]
- per le materie ivi regolate.
- L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La condizione di procedibilità della domanda giudiziale

nuovo art. 5, comma 3, D.Lgs. 28/2010 [dal 30 giugno 2023]

Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti **possono anche esperire**, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le **procedure** previste:

- a) **dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;**
- b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Gli àmbiti operativi

- **L'àmbito oggettivo:**
 - All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a **operazioni e servizi bancari e finanziari**.
 - Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [T.U.F.].
- **Le parti:**
 - il «**cliente**» (consumatore/non consumatore): soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento;
 - l'**intermediario**: le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento.

I limiti (anche) all'alternatività

- **Competenza per valore:** all'ABF possono essere sottoposte «tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono»; ma se la richiesta del ricorrente «ha ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro».
- **Litispendenza:** non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis e 4, D.Lgs. 28/2010; non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad es., d.lgs. 28/2010) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito.
- **Limiti oggettivi:** sono escluse dalla cognizione ABF le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario;
- sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell'ambito di operazioni di factoring).
- **Competenza temporale:** non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009; da 1° ottobre 2022 il limite è «mobile» (anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso).
- **Limiti istruttori:** si tratta di un procedimento meramente cartolare e la discussione viene svolta esclusivamente in 'camera di consiglio' da parte del Collegio decidente.

Il reclamo

- Il ricorso all'ABF è preceduto da un **reclamo preventivo** all'intermediario:
- “reclamo”, è ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo.
- La Banca d'Italia considera **non conforme al principio generale di correttezza** il comportamento dell'intermediario che, a fronte di un orientamento costante e uniforme dell'ABF favorevole al cliente sulla questione sottoposta, non abbia risolto la controversia in fase di reclamo e abbia invece accolto le ragioni del cliente solo dopo l'avvio della procedura dinanzi all'Arbitro.

La struttura organizzativa

Efficienza del sistema ABF



COLLEGIO

REGIONI

Milano

Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,
Trentino-Alto Adige, Veneto

Torino

Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta

Bologna

Emilia-Romagna, Toscana

Roma

Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria,
Stato estero

Napoli

Campania, Molise

Bari


Basilicata, Calabria, Puglia

Palermo

Sardegna, Sicilia



Funzionamento e ruolo delle Segreterie Tecniche



Le funzioni di supporto assicurate dalla Banca d'Italia sono regolate in modo da non interferire con la **piena autonomia dei Collegi** nell'esercizio delle funzioni decisorie, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità.

Le Segreterie Tecniche: le funzioni

- **Compiti organizzativi**
 - ✓ ricezione dei ricorsi e formazione del relativo fascicolo
 - ✓ convocazione dei membri, predisposizione delle agende dei lavori, verbalizzazione riunione, comunicazioni alle parti nel corso della procedura
 - ✓ constatazione di eventuali inottemperanze e attività propedeutiche alle conseguenti pubblicazioni
 - ✓ interlocuzione informale (e-mail, telefono) con ricorrenti, intermediari e potenziali ricorrenti
- **Funzioni istruttorie**
 - ✓ verifiche preliminari di ammissibilità (sottoposizione al Presidente)
 - ✓ istruttoria dei ricorsi e delle controdeduzioni (richieste istruttorie), con predisposizione di una relazione per il Collegio

La «relazione istruttoria»

La chiave dell'efficienza del sistema ABF

La Segreteria tecnica:

- «predispone una **relazione** da rendere disponibile a ciascun componente del Collegio con congruo anticipo prima della riunione in cui viene discusso il ricorso»;

La struttura dei Collegi

Efficacia delle «decisioni» (collegiali) dell'ABF





Ricorsi Clienti
consumatori

Ricorsi Clienti
non consumatori

Il «mistero» della decisione ABF

- Nel procedimento dinanzi all'ABF la controversia viene «**decisa**» dal collegio di cui all'art. 3 della delibera Cicer il quale si pronuncia con «decisione motivata [...] assunta **sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché dei codici di condotta cui l'intermediario aderisca**» (art. 6, comma 5, reg. Cicer).
- La pronuncia non produce allora alcun effetto giuridico tra le parti e l'intermediario non è obbligato in senso tecnico ad adempiere alla decisione.
- Si tratterebbe quindi di una sorta di **parere pro veritate** mediante il quale l'organo esprimerebbe una valutazione sulla controversia in atto tra l'intermediario e il cliente, salvo che sulla decisione dell'organismo vada a convergere la spontanea attuazione della stessa da parte dell'intermediario e l'accettazione (anche tacita) del cliente: l'accordo così prodottosi darebbe vita ad un atto con funzione transattiva.

La giurisprudenza precognitrice dell'ABF



Decisione N. 5417 del 03 aprile 2022

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARINARO	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 08/03/2022

FATTO

1) Il ricorrente lamenta l'illegittima levata del protesto di un assegno bancario d'importo pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) dallo stesso trattato, in data 28/02/2018, sul conto corrente bancario al medesimo intestato in essere presso la banca trattaria. Il ricorrente chiede inoltre un risarcimento per i danni così asseritamente subiti e quantificati, dal ricorrente medesimo, in misura pari a Euro 99.000,00 (novantanovemila/00).

In particolare, secondo il ricorrente, il protesto è stato levato per difetto di provvista sufficiente al pagamento dell'assegno stesso, tuttavia secondo il ricorrente medesimo in questo caso la levata del protesto sarebbe da considerate illegittima in quanto il verificatosi difetto di provvista sarebbe imputabile esclusivamente al comportamento tenuto dalla banca trattaria.

Evidenza al riguardo il ricorrente che infatti l'assegno in questione non sarebbe stato pagato alla sua prima presentazione al pagamento solo perché il ricorrente stesso, per mera distrazione, non aveva provveduto alle preliminari operazioni, richieste per motivi di sicurezza, di "attivazione" del carnet di assegni ricevuto dalla banca trattaria. Informato di ciò, il ricorrente versava quindi in contanti nelle mani della prenditrice l'intero importo facciale dell'assegno, pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), concordando con la prenditrice medesima che l'assegno sarebbe stato quindi restituito al ricorrente.

Tuttavia in seguito la banca trattaria ha avvertito il ricorrente che l'assegno in questione era stato invece presentato una seconda volta al pagamento e che mancava una provvista

L'inadempimento dell'intermediario alla decisione ABF

- L'intermediario adempie alla decisione **entro 30 giorni** dalla comunicazione della pronuncia completa di motivazione.
- La **notizia dell'inadempienza** dell'intermediario o della sua mancata cooperazione è
- **pubblicata** sul sito internet dell'ABF per un periodo di cinque anni e,
- in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario, anche se lo stesso faccia parte di un gruppo, per la durata di 6 mesi.
- La **cancellazione** della notizia dell'inadempimento dal sito internet dell'ABF è disposta, dal Collegio, previa istanza di parte, anche prima del decorso del termine quinquennale nel caso in cui sulla stessa controversia intercorsa tra le parti l'intermediario ottenga una **sentenza definitiva** dell'Autorità Giudiziaria a sé favorevole.
- Sul sito internet dell'ABF viene reso pubblico anche l'eventuale **inadempimento** dell'intermediario agli obblighi di pubblicazione.
- Nel caso in cui, in sede di adempimento, sia stata comunicata e provata l'avvenuta sottoposizione della controversia o di controversie analoghe all'Autorità giudiziaria, **ne viene fatta menzione** in sede di pubblicazione.

La relazione annuale e il web site





Tavola 10

Ricorsi decisi per gruppo bancario: primi 10 gruppi per ricorsi decisi nell'anno *(unità e valori percentuali)*

ABI CAPOGRUPPO	Denominazione	Decisi	Esito			% di soccombenza
			Accolti	Cessati	Respinti	
3069	GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO	5.240	2.200	1.402	1.638	69
3191	GRUPPO BANCARIO SANTANDER CONSUMER BANK	3.376	2.867	163	346	90
3263	GRUPPO BANCARIO IBL BANCA	2.468	2.336	49	83	97
2008	GRUPPO UNICREDIT	1.022	295	199	528	48
6085	GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	742	514	203	25	97
1005	GRUPPO BANCARIO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	647	351	120	176	73
5387	GRUPPO BPER BANCA	585	350	149	86	85
3440	GRUPPO BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	581	506	31	44	92
10631	GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA	501	192	62	247	51
5030	GRUPPO BANCARIO VIVIBANCA	412	376	19	17	96



I punti di forza per l'utente del sistema
tra efficienza organizzativa ed effettività della tutela

durata del procedimento

specializzazione

costi

accesso

online

ricorso al
giudice

I punti di forza del sistema tra efficienza organizzativa ed effettività della tutela



I rapporti con la giurisdizione

Un dialogo virtuoso



■ Ricorsi ABF ■ Mediazione - contratti bancari ■ Giustizia ordinaria



Gli orientamenti dell'ABF


- «Parte costitutiva della normativa generale dei prodotti bancari è data dagli orientamenti espressi dall'ABF. Da qualche anno introdotto nel corpo della trasparenza del testo unico e operativo dagli inizi del 2010, questo organo è oggi «fonte» interna e fisiologica del sistema bancario: non meno, per dire, delle Istruzioni della Vigilanza.
- Occuparsi oggi di contratti bancari (nella prospettiva del genere, come pure in quella delle singole species) senza considerare gli arresti dell'ABF, dunque, non significherebbe solo mancare una novità (...). **Significherebbe, in realtà, dare vita a sterili e astratti esercizi di stile**» (A.A. Dolmetta, 2013).

Sull'obbligo dell'ABF di decidere secondo diritto **uniformandosi all'interpretazione della Cassazione**

- Una questione di carattere pregiudiziale inibisce l'esame nel merito delle argomentazioni addotte dal Collegio rimettente: **L'ABF è tenuta a decidere secondo diritto**; al vertice della giurisdizione in Italia è posta la Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare “l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”; questa funzione è espletata in modo precipuo dalle Sezioni Unite.
- A ciò consegue che **sarebbe davvero singolare che il Collegio di Coordinamento sostanzialmente “riformasse” una decisione di tale organismo enunciando principi di diritto in contrasto**; ove ciò avvenisse, l'ABF si collocherebbe automaticamente fuori dal sistema, con inevitabili ricadute sulla sua autorevolezza e sulla credibilità delle sue decisioni. Per questa ragione determinante questo Collegio ritiene necessario recepire il dictum delle Sezioni Unite.
- (Collegio di Coordinamento ABF, decisione del 5 aprile 2018 n. 7440; Pres. Est. Maurizio Massera; Maria Rosaria Maugeri, Emanuele Lucchini Guastalla, Roberto Ferretti, Marco Marinaro)




I ricorsi giunti all'AGO sono stati nel 75 % instaurati dai clienti



...meno di una 1 pronuncia su 100 dell'ABF ha avuto un seguito presso la giustizia civile

Tra i casi su cui c'è stata una pronuncia



La **mancata conferma dell'esito** del ricorso ABF risulta legata a ragioni di diversa natura:

- complessità del **quadro normativo** e incertezze interpretative (ad es. in materia di CQS e BFP)
- una **differente valutazione** dell'onere della prova
- **divergenze nella ricostruzione** dei fatti e nella formulazione delle domande dalle parti

... **senza** per questo implicare un **diverso orientamento** sul piano dei **principi giuridici** applicabili.

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 10/02/2022, n. 4280

I Buoni fruttiferi postali con ‘pari facoltà di rimborso’

- In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento.
- Già il Collegio di coordinamento ABF n. 22747 del 2019, ha osservato che "la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche dai propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario".

Cass. civ., Sez. II, Sent., 15/12/2021, n. 40107

I Buoni fruttiferi postali ‘con pari facoltà di rimborso’

- In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatori, ciascun cointestatore superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento.
- A diverse conclusioni non può poi indurre l'affermazione secondo cui la norma invocata dalla ricorrente avrebbe assegnato rilievo alla protezione dei coeredi del cointestatore defunto, e che tale esigenza sarebbe destinata a prevalere sul contrario interesse del cointestatore che pretenda la riscossione dell'intero credito, e ciò in quanto, come affermato anche nella giurisprudenza dell'ABF (Coll. Coord. ABF n. 22747/2019), " la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell'esistenza dei buoni intestati anche dai propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario ".

Cass. civ., Sez. I, Sent., 13/09/2021, n. 24641 [ed anche n. 24639]
La richiesta di documentazione alla banca ex art. 119, co 4, TUB

- Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.
- Sicché ben si comprende l'orientamento di gran lunga prevalente dei collegi territoriali dell'ABF, secondo cui il ricorso rivolto ad esso arbitro, diretto alla consegna degli estratti conto, deve consistere, a pena di irricevibilità, in una contestazione dell'omissione da parte della banca della consegna della documentazione precedentemente richiesta: e cioè, ribadiscono in assoluta prevalenza i collegi territoriali dell'ABF, il cliente deve rivolgersi alla banca per richiedere la documentazione, e solo in seguito, trascorso il termine previsto, proporre ricorso all'arbitro per avere gli estratti conto che la banca non ha consegnato.

La clausola di indicizzazione

- La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di leasing "in costruendo", non integra uno strumento finanziario derivato, essendo assimilabile solo finanziariamente, ma non pure giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo solo un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria.
- Rilievi, questi, condivisi anche dall'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui "la clausola di indicizzazione" si presenta "come perfettamente valida, perseguendo un interesse senz'altro meritevole di tutela", dovendo escludersi che essa "possa essere tacciata di costituire un pattuizione foriera di un grave squilibrio contrattuale, e meno che mai come pattuizione che accolla solo su una parte il rischio delle variazioni del costo del denaro", le quali invece sono sopportate da entrambe le parti, "seppure con diversa intensità di accenti" (cfr. ABF, Collegio di Napoli, dec. 1 febbraio 2012, n. 305).

I rimborsi da estinzione anticipata dei finanziamenti con cessione del quinto

- 9.3.- Nei primi anni di applicazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, **l'interpretazione della disposizione, accolta dalla giurisprudenza di merito e dall'ABF**, ha visto riferire il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), con esclusione di quelle relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front). Sullo sfondo di tale prassi applicativa si rinviene anche l'argomentazione che collega il dato testuale della disposizione alla teoria della giustificazione causale delle attribuzioni, sicché si ritengono recuperabili i costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata del contratto e, per converso, irripetibili costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale abbia già trovato compimento.
- A fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, nella realtà sono emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi; **a esse l'ABF ha reagito - nelle sue decisioni - prevedendo che, a fronte di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi le cui ragioni fossero state opacamente manifestate.**

Corte cost., Sent., 22/12/2022, n. 263

I rimborsi da estinzione anticipata dei finanziamenti con cessione del quinto

- 9.5.- **La citata sentenza L. ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito**, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia.
- In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse "ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo" (**ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019**).

Corte cost., Sent., 22/12/2022, n. 263

I rimborsi da estinzione anticipata dei finanziamenti con cessione del quinto

- 2.4.- Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, **l'interpretazione conforme alla sentenza L., sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.**

www.arbitrobancariofinanziario.it

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

NOTIZIE

DECISIONI

INTERMEDIARI
INADEMPIENTI

PRESENTARE
UN RICORSO

Grazie per l'attenzione

Marco Marinaro

mmarinaro@luiss.it